



***Comune di Marta----Provincia di Viterbo***

**Piazza Umberto I n.1 – 01010 Marta (VT)**

**Tel. 0769187381 – Fax 0761873828**

**Sito web [www.comune.marta.vt.it](http://www.comune.marta.vt.it)**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 28.02.2002*

SOMMARIO

Artico

EPIGRAFE

lo	
	<b>Capo I</b>
	<b>Prestazioni sociali agevolate</b>
1	
2	Oggetto del regolamento.
3	Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare.
4	Valutazione del patrimonio - Franchigia.
5	Definizione del nucleo familiare.
6	Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate.
7	Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente.
	Applicazione del presente regolamento - Ufficio competente.
	<b>Capo II</b>
	<b>Interventi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione</b>
8	Fondo di sostegno agli inquilini.
	<b>Capo III</b>
	<b><i>Norme finali</i></b>
9	Norme attuative.
10	Pubblicità del regolamento e degli atti.
11	Casi non previsti dal presente regolamento.
12	Rinvio dinamico.

## CAPO I

### PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, prescritte dall'art.1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento integra:
  - a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - b) ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche.
3. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti trova applicazione il presente regolamento con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.

## **Art. 2**

### **Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare**

1. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, stante che resta identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

## **Art. 3**

### **Valutazione del patrimonio – Franchigia**

1. Il valore del patrimonio viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla Tabella 1, parte II, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del precedente comma 1, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 30.000.000.

## **Art. 4**

### **Definizione del nucleo familiare**

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, viene assunta, come unità di riferimento, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, una composizione del nucleo familiare così come definito dall'art.4 del DPR 30.05.1989 n.223, con le seguenti precisazioni:
  - i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
    - a)- della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
    - b)- se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persona obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
  - I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
  - I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
    - a)- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art.411 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
    - b)- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
    - c)- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d)- quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970 n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e)- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

- Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989 n.223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

### Art. 5

#### Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati, con riferimento ad ogni singolo servizio o gruppo omogeneo di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati:

SERVIZIO EROGATO	SOGLIA MASSIMA
ASSISTENZA DOMICILIARE (primo scaglione)	12.000.000
ASSISTENZA DOMICILIARE (secondo scaglione)	20.000.000
ASSISTENZA DOMICILIARE (terzo scaglione)	30.000.000
ASSISTENZA DOMICILIARE (quarto scaglione)	50.000.000
PRESTAZIONI ECONOMICHE ASSISTENZIALI (nuclei familiari composti da unica persona)	9.000.000
PRESTAZIONI ECONOMICHE ASSISTENZIALI (nuclei familiari composti da più persone)	13.000.000

2. Agli effetti del precedente comma 1, l'indicatore ISEE viene determinato, per ogni singola famiglia, con l'applicazione, ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, della seguente scala di equivalenza:

a) con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	maggiorazione di 0,35

b) con riferimento ai seguenti casi particolari:

Situazione particolare	Maggiorazione
------------------------	---------------

– Assenza del coniuge e presenza di figli minori	0,2
– Presenza nella famiglia di componenti handicappati: <i>per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% (I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% - Art. 5, c. 1, del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221)</i>	0,5
– Nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,2

3. I limiti di cui al precedente comma 1, potranno essere adeguati ed aggiornati dalla Giunta Comunale, di anno in anno e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto delle variazioni ISTAT intervenute e di particolari situazioni socio-economiche riguardanti la totalità dei soggetti interessati.

#### **Art. 6**

##### **Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente**

1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta sul modello approvato con D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U. 6 luglio 2001, n. 155), da ritirare, gratuitamente, presso il competente ufficio comunale.

2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del comune.

#### **Art. 7**

##### **Applicazione del presente regolamento - Ufficio competente**

1. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, e al D.P.C.M. 18 maggio 2001, in quanto applicabili.

2. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza di tutte le altre condizioni previste dal regolamento di gestione del servizio.

### **CAPO II**

#### **INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

#### **Art. 8**

##### **Fondo di sostegno agli inquilini**

1. La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art.11, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, sarà disciplinata con il

bando pubblico di cui al comma 8 del citato articolo 11, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall'art.1 del D.M. 7 giugno 1999.

2. Il bando di cui al comma precedente, sarà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio.

### **CAPO III NORME FINALI**

#### **Art. 9**

##### **Norme attuative**

1. Tutte le norme attuative, anche procedurali, emanate in materia, anche dalla regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

#### **Art. 10**

##### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 11**

##### **Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) l'art.59, commi 50, 51 e 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- d) il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
- e) il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
- f) il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305;
- g) il D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U. 6 luglio 2001, n. 155).

#### **Art. 12**

##### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.